

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Nota integrativa

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata prevede la stesura di una nota integrativa al Bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. 118/2001 e dal D.P.C.M 28/11/2011, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico-gestionale, le cui più importanti possono essere riassunte come di seguito:

- Una nuova struttura del Bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse.

Nello specifico, l'articolazione adottata per la SPESA, come già per il Bilancio dello Stato, è la seguente:

1. **Missioni:** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione;
2. **Programmi:** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della missione;
3. **Macroaggregati:** sono collocati all'interno di ciascun Programma e sono l'equivalente degli "Interventi" del D.Lgs. 267/2000, in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa;
4. **Titoli, Capitoli e Articoli** rappresentano l'ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune.

Per quanto riguarda l'ENTRATA invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad oggi:

1. **Titoli:** definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 2. **Tipologie:** definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
 3. **Categorie:** definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;
 4. **Capitoli** costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono eventualmente essere suddivisi in articoli.
- Una previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento.
- Diverse attribuzioni in materia di variazioni di bilancio.

- Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata, che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
- La previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale.
- Un nuovo documento di programmazione che per il Consorzio si configura nella redazione del Piano Programma.
- Un nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite.
- L'introduzione della transazione elementare.

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. elenca dettagliatamente gli allegati che accompagnano il Bilancio di previsione e tra questi vi è la predisposizione della "nota integrativa", documento attraverso il quale si completano le informazioni del bilancio.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, con la distinzione di vincoli;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
6. l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti leggi;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. altre informazioni che riguardano le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;
9. criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, degli accantonamenti e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. detta le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di Bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

I postulati del sistema di Bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati. I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di Bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all'art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di Bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .

Le previsioni triennali di entrata e spesa del Bilancio di previsione 2019-2021 rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di Bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono revisionati gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del Bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il Bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

La formulazione delle previsioni

- per ciò che riguarda l'entrata

a) per la parte corrente si è tenuto conto dell'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti e di quanto influente sugli esercizi 2019-2021, in costanza di quota consortile procapite (€ 30,00 ad abitante) e in sostanziale conformità di andamento per quanto riguarda i trasferimenti regionali, come previsto dalla Legge regionale 1/2004, art. 35, c. 6 "Le risorse finanziarie di parte corrente";

- per ciò che riguarda la spesa

a) per la parte corrente si è tenuto conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, o comunque in continuità con quelle sostenute in passato, e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, in ordine all'assolvimento del mandato istituzionale secondo quanto disposto dallo Statuto e nel rispetto degli adempimenti normativi previsti per i Consorzi socio-assistenziali.

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: l'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Per tale motivo è previsto che nel Bilancio di previsione venga individuato apposito stanziamento, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non sarà oggetto di impegno e genererà un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le percentuali di accantonamento sono state calcolate all'85% per l'esercizio 2019, al 95% per l'esercizio 2020 e al 100% per l'esercizio 2021 sugli stanziamenti riferiti alla compartecipazione del cittadino al costo delle prestazioni fruitive, nei servizi ove prevista, in particolare il servizio mensa e trasporto a favore dell'utenza disabile del Centro Diurno CADD, assistenza domiciliare socio-sanitaria e, in generale, sulle prestazioni che prevedono una compartecipazione o un rimborso dell'utenza.

Gli accantonamenti, calcolati sono definiti come segue:

anno 2019 € 19.635,03

anno 2020 € 22.751,63

anno 2021 € 24.070,24

Altri accantonamenti iscritti in bilancio:

Accantonamenti al “Fondo Rischi”: ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, è necessario che l'Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato attuale non vi sono cause in corso.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste nella previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto.

Il risultato presunto di amministrazione 2018, il cui prospetto è tra gli allegati alla presente deliberazione, riporta un risultato di **avanzo libero di € 60.053,09.**

Le quote accantonate e vincolate sono di seguito indicate:

Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	18.472,04
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	5.749,37
	B) Totale parte accantonata	24.221,41
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.645,79
	Vincoli derivanti da trasferimenti	367.958,79
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	31.134,68
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	406.739,26

In particolare

- **la parte accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (principio 3.3)
2. fondo rinnovo contrattuali (fondi spese e rischi), comprensivo delle parti accantonate riferite agli esercizi 2016 e 2018 con riferimento al CCNL del personale Dirigente

- **la parte vincolata** del risultato di amministrazione è costituita da:

1. un importo per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, riferito alla quota relativa al fondo per la contrattazione decentrata, che nel corso del 2018 è stato costituito;

2. un importo per vincoli derivanti da trasferimenti ricevuti

- dalla Regione Piemonte, già costituenti importi vincolati nel precedente esercizio e non ancora applicati al Bilancio alla data del 31.12.2018 per i seguenti importi rimanenti

d.d.1344 del 22/12/2017 "Allegato A" FNA Anziani € 276.092,19

d.d.1344 del 22/12/2017 "Allegato A" FNA Disabili € 46.179,62

- dal Ministero del Lavoro per il Fondo Povertà relativamente all'importo non impegnato al 31/12/2018 € 45.686,98

3. un importo per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente che si riferisce alla differenza tra quanto vincolato nel risultato del rendiconto 2015 e quanto applicato in corso d'esercizio 2016 in merito al progetto "Servizi in rete per migliorare la disabilità", presentato a Fondazione Cariplo come "Emblematico maggiore 2015", in partenariato con le due Associazioni di Promozione Sociale Anffas onlus e Gazza Ladra onlus, e dalla Fondazione finanziato per un milione di euro.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha come proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e dubbia collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del Fondo Pluriennale Vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte Spesa, le quote di impegni esigibili nell'esercizio restano imputate alle normali poste di spese, mentre il FPV/USCITA accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/ENTRATA) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

L'Ente provvederà a determinare il FPV in sede di riaccertamento dei residui per quanto attiene la parte corrente.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel bilancio 2019-2021 non sono previsti spese di investimento

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali di Borgomanero non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali di Borgomanero non ha stipulato alcuna tipologia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Borgomanero 05.03.2019

Il Direttore/Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Frascoia

